

**Consultazione della Banca d'Italia sulle
disposizioni secondarie di attuazione dello
schema di decreto legislativo di
recepimento della direttiva (UE) n.
2021/2167 in materia di acquirenti e
gestori di crediti deteriorati**

Osservazioni dell'ABI

23 settembre 2024

Premessa.

L'Associazione Bancaria Italiana riporta di seguito le osservazioni del mondo bancario in risposta alla consultazione avviata dalla Banca d'Italia lo scorso 24 luglio sulle disposizioni secondarie di attuazione dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) n. 2021/2167 relativa agli acquirenti e gestori di crediti e che modifica la direttiva n. 2008/48/CE sul credito ai consumatori (*Consumer Credit Directive* - CCD) e la direttiva n. 2014/17/UE sul credito immobiliare ai consumatori (*Mortgage Credit Directive* - MCD).

Nell'ambito del presente documento si fa riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) così come modificato dal decreto legislativo 30 luglio 2024, n. 116 di recepimento della citata direttiva, pubblicato successivamente all'avvio della consultazione nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 189 del 13 agosto 2024.

1. Definizioni.

Le disposizioni di vigilanza proposte dalla Banca d'Italia si applicano alle operazioni di acquisto e gestione di crediti classificati in "sofferenza".

Si chiede di confermare che la disciplina riguarda i crediti classificati in sofferenza al momento o prima dell'acquisto degli stessi da parte dell'acquirente; sono pertanto esclusi dall'ambito di applicazione della nuova regolamentazione i crediti classificati in sofferenza successivamente alla cessione.

2. Informativa ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza.

Ai sensi dell'art. 114.4, comma 1, del TUB, introdotto dal decreto legislativo n. 116/2024, le banche sono tenute a trasmettere ai potenziali acquirenti di crediti in sofferenza (anche qualora siano altre banche) le informazioni necessarie a questi ultimi per effettuare una valutazione del credito e della probabilità di recuperarne il valore.

Le disposizioni attuative in materia proposte dalla Banca d'Italia (Parte II, Capitolo 1, Sezione III, Paragrafo 1), prevedono, in particolare, che (i) le banche forniscano ai potenziali acquirenti le informazioni indicate nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/2083 (da ora Regolamento) e che (ii) gli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB forniscano ai potenziali acquirenti solo le informazioni obbligatorie indicate nello stesso Regolamento.

Al riguardo, si chiede conferma che tale nuovo obbligo in capo agli intermediari ex art. 106 del TUB discende dall'esercizio da parte della Banca d'Italia dell'opzione prevista al comma 5 dello stesso art. 114.4, che consente all'Autorità di estendere l'applicazione di tale disposizione anche a soggetti diversi dalle banche, disciplinando modalità e contenuti dell'informativa.

Si segnala, inoltre, che ai sensi dell'art. 4 del Regolamento le banche devono fornire informazioni con riferimento ai dati contrassegnati come obbligatori; per l'informativa sui dati non obbligatori, il comma 2, dell'art. 4, precisa che le banche si adoperino "in misura ragionevole".

L'assenza di indicazioni sulla tipologia di dati da fornire da parte delle banche – nel caso di specie, se solo quelli obbligatori contenuti nel citato Regolamento o anche altri - potrebbe far intendere che queste ultime, al contrario di quanto previsto per gli intermediari ex art. 106 del TUB, siano tenute a fornire sempre anche le informazioni non obbligatorie sui crediti classificati in sofferenza, in contrasto con le disposizioni del Regolamento.

Al riguardo si chiede di modificare il primo capoverso del citato paragrafo 1 per chiarire che le banche forniscono ai potenziali acquirenti di crediti le informazioni indicate nel Regolamento "nei termini e alle condizioni ivi previsti".

Si chiede inoltre conferma che la Banca d'Italia, nell'ambito del citato paragrafo 1, secondo capoverso, rinvii alle informazioni obbligatorie riportate nel Regolamento affinché le stesse siano utilizzate come riferimento da parte degli intermediari ex art. 106 del TUB per i contenuti della nuova informativa nazionale in capo ai medesimi, ma che lo stesso Regolamento non si applichi, in generale, ai predetti intermediari.

3. Informazioni da fornire in caso di cessione di crediti in sofferenza.

L'art. 114.4, commi 2 e 4, del TUB, prevede, in particolare, che le banche e gli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB trasmettono alla Banca d'Italia, e se del caso, all'Autorità competente dello Stato ospitante, con periodicità almeno semestrale, informazioni relative ai crediti in sofferenza ceduti.

Le disposizioni attuative in materia proposte dalla Banca d'Italia (Parte II, Capitolo 1, Sezione III, Paragrafo 2), disciplinano i contenuti minimi di tale informativa.

Al riguardo, è necessario chiarire che, in assenza di cessioni nel periodo di riferimento, tale comunicazione non debba essere effettuata e che le

informazioni da trasmettere riguardano in ogni caso quelle storiche, risalenti al momento della cessione.

4. Acquisto e gestione di crediti in sofferenza.

Le disposizioni in tema di segnalazioni di vigilanza per i gestori di crediti in sofferenza (Parte prima, Capitolo 10, Sezione II, Paragrafo 1), applicabili anche a banche e intermediari finanziari ex art. 106 del TUB nominati dall'acquirente per la gestione dei crediti in sofferenza, prevedono, in attuazione dell'art. 114.3, comma 5, lett. c), del TUB, che - in caso di cessione dei crediti in sofferenza gestiti ad un altro acquirente - siano comunicati alla Banca d'Italia, con periodicità almeno semestrale, i dati identificativi di quest'ultimo e le caratteristiche dei crediti, dei contratti di gestione e dei contratti oggetto di cessione nel periodo di riferimento, inclusi l'importo dovuto aggregato, il numero e l'ammontare dei crediti ceduti, eventuali garanzie e se il debitore è un consumatore.

Al riguardo, sarebbe opportuno precisare che le predette informazioni sono comunicate su base aggregata, prevedendo da parte della Banca d'Italia la predisposizione di uno specifico formato per la trasmissione delle stesse, e che in assenza di cessioni ad un altro acquirente nel periodo di riferimento, la comunicazione non debba essere effettuata.

Inoltre, in caso di nomina di un nuovo gestore dei crediti in sofferenza da parte del nuovo acquirente, è necessario chiarire se l'obbligo della comunicazione ricade sul gestore uscente o sul nuovo gestore, e se l'informativa debba includere anche i crediti che siano usciti dallo stato di sofferenza.

Lo stesso art. 114.3, comma 5, del TUB stabilisce che la banca o l'intermediario ex art. 106 comunichino alla Banca d'Italia, all'atto della nomina come gestore dei crediti in sofferenza, anche gli estremi dell'incarico assunto.

Al riguardo, si chiede conferma che con tale espressione si può fare riferimento alla data di stipula del contratto con cui è stato affidato l'incarico e alle parti firmatarie; sono escluse, in ogni caso, informazioni relative a elementi di natura commerciale dei contratti di gestione.

5. Informativa ai debitori ceduti.

Le nuove disposizioni proposte in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari riguardanti l'acquisto e gestione di crediti in sofferenza, e applicabili anche alle banche e agli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB, disciplinano, tra l'altro, i contenuti dell'informativa

che deve essere resa individualmente ai debitori ceduti in relazione alla cessione dei predetti crediti (Sezione VII-ter, Paragrafo 4), in attuazione del nuovo art. 114.10 del TUB.

Al paragrafo 4, è precisato che:

- (i) tale comunicazione è effettuata ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 58 del TUB e della relativa disciplina di attuazione, per quanto riguarda le forme di pubblicità e l'efficacia delle cessioni ivi previste;
- (ii) con riferimento alle comunicazioni individuali al debitore ceduto, si applica in ogni caso il predetto paragrafo quando la cessione ha ad oggetto crediti in sofferenza;
- (iii) restano ferme le disposizioni in materia di efficacia della cessione del contratto e di efficacia della cessione dei crediti nei confronti del debitore ceduto e dei terzi previste dal codice civile e da leggi speciali.

Al riguardo, si chiede conferma che la previsione di cui al punto sub (iii) è volta a precisare che l'informativa prevista dalle presenti disposizioni non assume alcun rilievo ai fini della efficacia della cessione del contratto e di efficacia della cessione dei crediti, che resta disciplinata esclusivamente dal codice civile e dalle leggi speciali.

Con riferimento alle specifiche informazioni da comunicare, è richiesta, in linea con l'art. 10 della direttiva europea, una dichiarazione che al rapporto oggetto di cessione continua ad applicarsi tutta la normativa europea e nazionale riguardante in particolare l'esecuzione dei contratti, la tutela dei consumatori, i diritti del debitore e il diritto penale (Paragrafo 4, lett. h).

Al riguardo, si chiedono chiarimenti in relazione ai contenuti di tale comunicazione e in particolare se debbano essere indicate specifiche normative europee e nazionali.

Inoltre, la comunicazione deve contenere anche il nome, l'indirizzo e i recapiti delle Autorità competenti alle quali il debitore può presentare un "esposto".

In merito, si chiede di confermare che con il termine "esposto", la Banca d'Italia intenda le contestazioni che il debitore potrebbe sollevare, in caso di insoddisfazione, a fronte di reclamo presentato all'acquirente del credito in sofferenza e dallo stesso respinto, ovvero non evaso nei termini.

Inoltre, è previsto che l'intermediario comunichi al debitore ceduto anche un punto di contatto al quale lo stesso può rivolgersi se necessario per ricevere informazioni (Paragrafo 4, lett. f) e che tale punto di contatto sia

indicato in tutte le comunicazioni con il debitore successive alla prima informativa.

Al riguardo, si chiede conferma che nelle comunicazioni successive alla prima debba essere indicato il riferimento al punto di contatto, ma che non sia necessario riportare nuovamente tutte le informazioni di cui al capoverso 2, lett. da a) a i).

In termini generali, si auspica che la Banca d'Italia possa predisporre un formato della comunicazione da fornire al debitore ceduto, al fine di assicurare uniformità e standardizzazione dei contenuti minimi della stessa.

6. Credito immobiliare ai consumatori e credito ai consumatori.

Le nuove disposizioni proposte in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari intervengono anche sulla disciplina relativa al credito immobiliare ai consumatori (Sezione VI-*bis*) e al credito ai consumatori (Sezione VII).

In particolare, in relazione alle nuove disposizioni proposte per tali tipologie di contratti di credito, è previsto che in caso di modifiche delle condizioni contrattuali, anche quando esse costituiscono adeguamento a disposizioni normative o richiedono il consenso del consumatore, il finanziatore effettua la comunicazione disciplinata rispettivamente dall'art. 120-*noviesdecies* del TUB per il credito immobiliare ai consumatori e dall'art. 125-*bis* per il credito ai consumatori, con la quale illustra chiaramente il contenuto della modifica, i tempi previsti per la sua applicazione, le procedure di reclamo disponibili per il consumatore e i relativi termini. La comunicazione menziona altresì la facoltà di inviare un esposto alla Banca d'Italia e i relativi recapiti ed è effettuata su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima che la modifica delle condizioni contrattuali abbia effetto (Paragrafo 7 della Sezione VI-*bis* e paragrafo 6.1 della Sezione VII).

Al riguardo, si chiede conferma che tale previsione non si applichi con riferimento ai piani di rientro stipulati a seguito della revoca del contratto di credito originario a fronte della decadenza del beneficio del termine comunicata al cliente da parte dell'intermediario.

Si chiede del pari conferma che tale previsione non si applichi alle ipotesi di rinegoziazione concesse su richiesta del consumatore, considerato che la *ratio legis* è quella di fornire un'informativa completa al consumatore rispetto a modifiche contrattuali apportate dal finanziatore.

Con riferimento alla Sez. VI-*bis* (Credito Immobiliare ai consumatori), si segnala che al paragrafo 7 (Comunicazioni alla clientela) è previsto che

“In caso di modifiche delle condizioni contrattuali, anche quando esse costituiscono adeguamento a disposizioni normative o richiedono il consenso del consumatore, il finanziatore effettua la comunicazione disciplinata dall’articolo 120-noviesdecies del T.U., con la quale illustra chiaramente il contenuto della modifica, i tempi previsti per la sua applicazione, le procedure di reclamo disponibili per il consumatore e i relativi termini”.

Tale disposizione è presente anche alla Sez. VII (Credito ai consumatori), par. 6.1 (modifiche delle condizioni contrattuali).

Si propone di eliminare l’inciso *“anche quando esse costituiscono adeguamento a disposizioni normative o richiedono il consenso dell’interessato”* per allineare le Disposizioni secondarie con quelle primarie di cui al 120-noviesdecies e al 125-bis del TUB, onde evitare, per quanto riguarda l’adeguamento a disposizioni normative, profili di incertezza interpretativa anche alla luce del necessario coordinamento con l’art. 118 del TUB.